

**Scheda sentenza Corte Costituzionale n. 242 ANNO 2019
FINE VITA- Caso Cappato**

La Corte Costituzionale con il deposito delle motivazioni della sentenza 242/2019 accoglie pienamente l'impostazione della difesa di Marco Cappato costituitasi come parte privata nel giudizio di legittimità costituzionale.

L'annullamento operato dalla sentenza è immediatamente efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: ciò significa che, da quel momento, l'art. 580 c.p., nella parte in cui punisce le condotte di aiuto al suicidio individuate dalla Corte, non potrà più essere applicato. L'accoglimento della Corte costituzionale non produce infatti alcun vuoto normativo e non necessita pertanto di nessun intervento normativo di attuazione da parte dei poteri politici. L'art. 580 c.p. è dunque ricondotto nell'alveo costituzionale grazie ad un intervento manipolativo della Corte costituzionale, che ne espunge dall'ordinamento una porzione, in quanto contrastante

Premessa

Con questa storica sentenza di accoglimento, la Corte costituzionale porta a compimento il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., avviato a seguito dell'ordinanza del 14 febbraio 2017 della Corte d'Assise di Milano, nel giudizio che vedeva Marco Cappato imputato per aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani, e rinviato con l'ordinanza n. 207 del 2018 al 23 settembre 2019, per dar modo *anzitutto* al Parlamento di intervenire.

Constatata l'inerzia del Parlamento - invero la Camera Dei Deputati aveva avviato i lavori presso le competenti commissioni, ma, non formandosi una volontà politica condivisa a partire da un unico testo base, aveva fermato i lavori in attesa dell'intervento della Corte Costituzionale - la sentenza arriva a dichiarare l'incostituzionalità l'art. 580 c.p. nella parte in cui punisce l'agevolazione al suicidio della persona, liberamente e autonomamente determinatasi a porre fine alla propria vita, che:

“sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”; inoltre, tali condizioni devono essere *“state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”*.

Per la prima volta, con questa sentenza, i giudici della Corte Costituzionale emanano una sentenza di incostituzionalità nell'ambito del fine vita, portando ad emersione in maniera prorompente il principio della dignità umana dei malati in condizioni di gravissima sofferenza. La Corte costituzionale afferma al riguardo in modo significativo che *“occorre in effetti considerare che la sedazione profonda continua, connessa all'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale – sedazione che rientra nel genus dei trattamenti sanitari – ha come effetto l'annullamento totale e definitivo della coscienza e della volontà del soggetto sino al momento del decesso. Si comprende, pertanto, come la sedazione terminale possa essere vissuta da taluni come una soluzione non accettabile”* (punto 2.3 del Cons. in diritto).

La pronuncia, sul piano delle regole del processo costituzionale, è da ricondurre alla categoria delle sentenze **manipolative**, perchè incide sul contenuto dell'art. 580 c.p. riportandolo a conformità alla Costituzione senza eliminarlo completamente; inoltre, sul terreno penale, la pronuncia è **ablattiva**, perchè la manipolazione della Corte sottrae certe condotte delineate dall'art. 580 c.p. dall'area della punibilità.

[QUI](#) la sentenza e [QUI](#) il comunicato

Progresso: l'Ord. n. 207 del 2018 della Corte costituzionale ([QUI](#) l'ordinanza)

La Corte costituzionale con l'ordinanza n. 207 del 2018 ha accerta l'incostituzionalità di una parte dell'art. 580 c.p., ma ha ritenuto necessario dare modo *anzitutto* al **Parlamento** di intervenire, rinviando la discussione della questione di 11 mesi (al 23 settembre 2019).

L'incostituzionalità accertata, a partire dal caso sollevato dalla Corte di Assise di Milano, nel giudizio che vedeva Marco Cappato imputato per l'aiuto al suicidio rivolto a Fabiano Antoniani ([QUI](#) il processo punto per punto) deriva dalla absolutezza del divieto, che *“finisce [...] per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive”*.

Nonostante l'individuazione di un *vulnus* costituzionale, la Corte costituzionale considera necessario procedere con il rinvio dell'udienza, data la delicatezza della materia e dei beni coinvolti dalla pronuncia di accoglimento, che avrebbe inciso sulla protezione delle persone vulnerabili, assicurata dall'art. 580 c.p.

Infatti, la Corte costituzionale in questa ordinanza rivitalizza la *ratio* dell'art. 580 c.p., estrapolandone, previo superamento della funzione di protezione della stirpe italiana da perdite derivanti da atti suicidiari, considerati in quanto tali immorali, una *ratio* nuova, di protezione delle persone fragili da abusi.

Tuttavia, nei casi di suicidio come congedo dalla vita di persone malate in modo irreversibile, liberamente e autonomamente determinatesi a porre fine alla propria sofferenza, grave su un piano fisico o psicologico, altresì tenute in vita da sostegno vitale, il divieto di aiuto al suicidio si pone in attrito con la dignità umana ed impedisce di fatto di autodeterminarsi nelle scelte terapeutiche, rivelandosi per ciò incostituzionale.

Dinanzi ai problemi derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità di una parte della cintura di protezione delle persone fragili, i Giudici della Corte, con l'ordinanza 207/2018, hanno escluso di poter ricorrere alla tecnica decisoria del monito al Parlamento, volto a sollecitarlo intervenire, che avrebbe lasciato sopravvivere la norma incostituzionale, in ragione dei precedenti insuccessi di un raccordo di questa natura col Parlamento, spesso rimasto inerte per lungo tempo. La sopravvivenza della norma incostituzionale, per i valori coinvolti, tuttavia, è stata ritenuta una conseguenza

non sostenibile su un piano costituzionale; pertanto, i Giudici costituzionali hanno fatto ricorso ai “*poteri di gestione del processo costituzionale*” loro spettanti, rinviando il giudizio e fissando una nuova discussione delle questioni all’udienza del 24 settembre 2019, “*in esito alla quale*” valutare “*l’eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela*”.

In questo modo, si è lasciata pur sempre al Parlamento la possibilità di intervenire per primo, ed assumere dunque le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalità, in un’ottica di collaborazione istituzionale, evitando, però, che la norma censurata potesse trovare applicazione medio tempore (il giudizio a quo è rimasto, infatti, sospeso, mentre negli altri giudizi i giudici hanno avuto modo di valutare se analoghe questioni fossero rilevanti e non manifestamente infondate.

Il Parlamento tuttavia non solo non è intervenuto entro il termine indicato dalla Corte costituzionale, ma non è stato possibile nemmeno constatare un avanzamento dei lavori che potesse far sperare un’imminente approvazione di una legge.

Nel dettaglio dunque la sentenza n. 242 del 2019 può essere così sintetizzata:

Nella sent. n. 242 del 2019, la Corte costituzionale prima di tutto constata che il Parlamento non è intervenuto nel congruo periodo di tempo offertogli per assicurare la priorità delle scelte organiche che avrebbe potuto adottare nella sua discrezionalità. Tale inerzia non può tuttavia arrestare lo scrutinio di incostituzionalità: “*posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio*» (sentenze n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011; analogamente sentenza n. 96 del 2015). Occorre, infatti, evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: e ciò «*specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore*» (sentenza n. 99 del 2019”.

Consapevole del fatto da una incostituzionalità secca, che espungerebbe l’art. 580 dall’ordinamento, potrebbe derivare una violazione di altri diritti fondamentali (quelli delle persone vulnerabili, facilmente aggirabili per motivi egoistici, con l’obiettivo portarle a suicidarsi), la Corte però sottolinea di dover “***ricercare dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento***”.

Su queste premesse di metodo, la Corte costituzionale passa al merito della questione: confermando prima di tutto quanto affermato dall’ord. n. 207 del 2018 a partire dal giudizio riguardante l’agevolazione al suicidio di Fabiano Antoniani da parte di Marco Cappato, ribadisce che le situazioni in rapporto alle quali l’indiscriminata repressione penale dell’aiuto al suicidio è incostituzionale sono circoscritte ai casi “*nei quali venga agevolata l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella trova intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli*”.

Per evitare vuoti di tutela, seguendo il percorso tratteggiato dalla difesa di Marco Cappato, la Corte costituzionale, sulla scia di quanto accaduto nelle sentt. n. 27 del 1975 in tema di repressione penale di aborto, e nn. 96 e 229 del 2015 in tema di accesso alla diagnosi genetica preimpianto di coppie fertili, ma portatrici di patologie

geneticamente trasmissibili, afferma che un preciso “punto di riferimento” “è costituito dalla disciplina racchiusa negli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017”, richiamata già peraltro nell’ord. n. 207 del 2018.

Tale legge infatti, disciplinando le modalità di rinuncia a quelle cure che tengono in vita il malato, prevede una la procedura di verifica di condizioni analoghe a quelle in cui il malato potrebbe chiedere invece l’aiuto a morire. L’art. 1, comma 5, di tale legge, è volto ad accertare la capacità di autodeterminazione del paziente e il carattere libero e informato della scelta espressa, stabilendo che la relativa richiesta debba essere espressa nelle forme previste dal precedente comma 4 per il consenso informato. Ancora, richiede che la manifestazione di volontà sia acquisita nei modi “più consoni alle condizioni del paziente” e documentata “in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare” e poi inserita nella cartella clinica, facendo sempre salva la fondamentale possibilità per il malato di cambiare idea fino alla fine. Di più, l’art. 1, comma 5, prevede il dovere del medico di prospettare al paziente “le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative”, offrendogli tutti i sostegni possibili, compresa l’assistenza psicologica. L’irreversibilità della malattia e la gravità delle sofferenze sono necessariamente implicate da questa ultima parte della procedura, dove richiede, rispettivamente, che siano illustrate al malato le conseguenze della decisione e le possibili alternative, nonché la promozione di tutti i sostegni possibili, compresi i servizi di assistenza psicologica.

La Corte ricorda inoltre che l’art. 2 della legge n. 219 del 2017 richiede la garanzia, doverosa da parte del medico, di un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione al paziente delle cure palliative previste dalla legge n. 38 del 2010. Significativo che la Corte ne sottolinei l’importanza, ricordando che spesso da queste ultime può derivare un sostegno tale da rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita.

Non basta.

Sempre nella scia di un cammino ipotizzato da questa difesa, similmente alle sentenze nn. 96 e 229 del 2015, la Corte costituzionale richiede che “**la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata – in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore – a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale**”, cui spetterà in questo modo di farsi carico del compito di prevenire abusi nei confronti dei malati.

Ancora, data l’estrema delicatezza del bene vita, qui in gioco, la Corte impone “l’intervento di un **organo collegiale terzo**, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Nelle more dell’intervento del legislatore, tale compito è affidato ai **comitati etici territorialmente competenti**”, già investiti dalla legge, e dunque operativi, “di funzioni consultive intese a garantire la tutela dei diritti e dei valori della persona in confronto alle sperimentazioni cliniche di medicinali o, *amplius*, all’uso di questi ultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10, lettera c, del d.l. n. 158 del 2012; art. 1 del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici»): funzioni che involgono specificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si estendono anche al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei confronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano disponibili valide alternative terapeutiche (artt. 1 e 4 del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante «Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»).

La Corte costituzionale ritiene infine di dover specificare che la presente sentenza di accoglimento *“si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”*.

Da ultimo, la Corte costituzionale si occupa del giudizio della Corte d’assise di Milano, riguardante un fatto precedente non solo, ovviamente, alla individuazione da parte della Corte di condizioni e procedura per la liceità dell’aiuto al suicidio, ma anche alla entrata in vigore della l. n. 219 del 2017.

In questi casi, la non punibilità dell’aiuto al suicidio riposa sulla verifica da parte del giudice penale, *dominus* del controllo sul caso concreto, che *“l’agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee comunque sia a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti”*.

“Occorrerà dunque che le condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell’aiuto – patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli – abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico; che la volontà dell’interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua”.

Una volta accertata la violazione di tali parametri costituzionali, **la Corte ritiene necessario dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 580 c.p., “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”**.

Conclusioni

Con le motivazioni oggi depositate la Corte Costituzionale perviene ad una pronuncia di accoglimento manipolativa ablativa, che sottrae certe condotte, giunte alla sua attenzione a partire dal caso di Fabiano Antoniani, che viene infatti descritto in modo dettagliato (e dunque valorizzando le sue specifiche condizioni di salute, tra cui la sua dipendenza da trattamenti di sostegno vitale), dalla punibilità.

Tuttavia, la Corte costituzionale, a partire da altri casi, come quello di Davide Trentini, potrà essere chiamata a verificare se l’applicazione dell’art. 580 c.p. possa estendersi anche all’aiuto a morire a malati in condizioni di salute non perfettamente coincidenti con quelle di Fabiano, a patto che simili dubbi non possano essere già risolti in via interpretativa dai giudici penali.

La sentenza n. 242 del 2019 è una decisione fondamentale, perché con essa la Corte costituzionale non si è incentrata su chi accompagna il malato grave, irreversibile, che non riesce più sopportare le sue sofferenze, all'estero, ove certi *standard* sono assicurati, ma, più coraggiosamente, ha individuato delle modalità per consentire in modo sicuro l'aiuto al suicidio in Italia.

Scheda di commento a cura di:

*Filomena **Gallo**, difensore e coordinatrice del collegio legale di studio e difesa* a Marco Cappato, Segretario Nazionale Associazione Luca Coscioni*

e

*Irene **Pellizzone** membro del collegio di studio che ha assisto Marco Cappato nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, professore associato in diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano*

* Il collegio di studio e difesa è costituito dagli Avvocati: Francesco Di Paola, Massimo Rossi, Vittorio Manes, Irene Pellizzone, Rocco Berardo.